

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

Prot. n.

Rep. n.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AD USO ORTO URBANO**

L'anno 2014 - duemilaquattordici - addì del mese di in Monza, nel Palazzo Municipale, tra Comune di Monza con sede in Piazza Trento e Trieste, Monza, C.F. 02030880153 e P.IVA 00728830969, rappresentato in questo atto da:

Arch. Mauro RONZONI, nato a Monterotondo (RM) il 13 marzo 1953, Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Valorizzazione Asset Patrimoniali e Territoriali, domiciliato per la carica presso il Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, il quale interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune stesso in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del , esecutiva ai sensi di legge,

e

Sig. , nato a , residente in , Via ,  
titolare ;

C.F.:

**stipulano il seguente contratto**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il Comune di Monza concede in uso al Sig. , che accetta quale concessionario, la porzione dell'area comunale di Via , già attrezzata dall'Amministrazione Comunale ad uso orto e contraddistinta nella planimetria allegata con il N. e contornata in tinta rossa (allegato A).

**ART. 2 - CORRISPETTIVO**

1. Il canone annuo viene determinato in Euro ( /00) da versarsi una unica rata anticipata.
2. Data l'esiguità del corrispettivo non viene richiesto alcun deposito cauzionale.

**ART. 3 - DESTINAZIONE DELL'AREA**

1. L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo ad orto, con esclusione di diverse destinazioni. L'orto viene concesso per attività di coltivazione ortofrutticola e floricola, con il divieto di mettere a dimora alberature da frutto ad alto fusto, con produzione per uso proprio e dell'ambito familiare.
2. In nessun caso l'assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare origine a rapporti di natura agraria tra il Comune di Monza e l'assegnatario, né può far sorgere in quest'ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi o indennità di sorta al termine della concessione. In nessun caso verranno riconosciuti rimborsi per i frutti pendenti.

**ART. 4 - DURATA**

1. Il contratto di concessione ha durata di anni 5 (cinque) e può essere rinnovata una sola volta per pari periodo, con decorrenza da 00/00/2014 al 00/00/2019.
2. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l'obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

3. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio dell'orto, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo.
4. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque motivo dell'assegnazione, i pagamenti relativi al canone annuo già versati non verranno in ogni caso rimborsati.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nei "Criteri per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.        del       , che qui si intendono integralmente riportate, e si impegna ad attenersi a quanto ivi previsto, firmandolo per accettazione.

#### **ART. 6 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la accertata violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'art. 6 dei "Criteri per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani";
- b) il mancato pagamento di una rata annuale del canone;
- c) l'utilizzo dell'orto per finalità diverse a quelle oggetto della presente convenzione;
- d) la sub-concessione, anche gratuita o temporanea dell'uso dell'orto.

L'avvenuta decadenza della concessione è dichiarata dall'amministrazione concedente previa contestazione degli addebiti a mezzo di raccomandata a.r. e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni che dovranno essere presentate dal concessionario entro 15 (quindici) giorni a datare dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di pretendere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **ART. 7 - NORME FINALI**

1. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

IL CONCESSIONARIO

IL COMUNE DI MONZA

Il Conduttore, a norma dell'art. 1341 C.C., previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli artt. 2,3,4,6, dichiara di approvarle espressamente.

IL CONDUTTORE